legittimo, ma anche utile e conveniente, procedere ad un'altra solenne prova, cioè al ballottaggio. (*Bravo! — Approvazioni*).

Presidente. Dunque l'onorevole Nicotera non fa proposte.

Onorevole Chimirri, Ella fa qualche proposta?

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma la prego di limitarsi nel suo dire.

Chimirri. Ho già dichiarato che sollevai la questione da un punto di vista affatto impersonale.

Non faccio proposte, perchè non voglio che una questione di questa natura sia decisa con un colpo di maggioranza. Ho esposto alla Camera la mia tesi e gli argomenti che la confortano.

Non insisto; ma sono certo che la Camera, meditandovi sopra, quando vedrà gli effetti del sistema, che sta per adottare, preferirà quello da me suggerito perchè più cauto, più equo e più corretto.

Presidente. Dunque, non essendovi proposta in contrario, dò atto alla Giunta delle elezioni delle sue conclusioni:

Veniamo alla elezione del Collegio di Paola.

Si dia lettura della relazione della Giunta.

Suardo, *segretario, legge:*

« Ritenuto che nel Collegio di Paola non ebbe luogo la proclamazione del deputato perchè mancò il numero alla legale costituzione della Assemblea dei presidenti, quindi la Giunta deve a norma di legge provvedere.

« Ritenuto che gli elettori iscritti nel Collegio suddetto sono 4898; che il sesto di questa cifra è 817; che i votanti furono 3240; che, detratte le schede nulle, la metà più uno dei votanti è 1580;

« Ritenuto che dei tre candidati in contrasto, i maggiori suffragi furono dati al signor *Giacomo Del Giudice*, il quale ne riportò 1576, e al signor *Roberto Mirabelli* che ne riportò 972;

« Ritenuto che la Giunta, esaminate le schede non assegnate, si è convinta che dovessero aggiungersi a favore del candidato Del Giudice trentadue voti: perciò i suffragi riportati da Giacomo Del Giudice ascendono a 1608.

« Quindi, riservato ogni giudizio sul merito e sulla validità della elezione, la Giunta proclama eletto a deputato del Collegio di Paola il comm. Giacomo Del Giudice.

« Fani, *relatore.* »

Presidente. Su queste conclusioni della Giunta delle elezioni ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

Pansini. Io credo che le conclusioni della Giunta per le elezioni non possano assolutamente avere la nostra approvazione.

Il caso presente è identico a quello, che or ora fu discusso; ma le conclusioni della Giunta sono assolutamente diverse.

Udiste che la Giunta proponeva per il Collegio di Brienza che si dovesse proclamare, ed è stato proclamato, il ballottaggio. Ora la posizione è la stessa e il giudizio della Giunta è diverso.

La Giunta ritiene che, facendo un giudizio migliore delle schede contestate e non assegnate, un certo numero di queste venga a spostare il risultato ottenuto dall'adunanza dei presidenti, risultato che avrebbe portato al ballottaggio, e che fu impedito per uno di quegli atti, che invano sperammo di evitare con la legge del giugno ultimo, disponendo sanzioni penali contro coloro, che avessero impedito qualsiasi atto relativo alle operazioni elettorali.

La Giunta per le elezioni osserva che il numero dei votanti è di 3240; che detratte le schede nulle, la metà più uno sarebbe di 1480. Ora, poichè il candidato Giacomo Del Giudice ne riportò appena 1576, il computo è molto facile e la conseguenza è evidente; è necessario proclamare il ballottaggio. Ma allora la Giunta esamina le schede contestate, e di queste ne attribuisce 32 al candidato Del Giudice; e così i voti riportati da questo candidato diventano 1608.

Ora è chiaro (lo dico con piena coscienza) è chiaro che qui c' è la lesione di un diritto a cui la Camera dei deputati deve inchinarsi: il diritto della sovranità popolare.

Gli onorevoli componenti della Giunta non devono contorcere le disposizioni della legge in modo da ottenere, un momento dopo, un risultato opposto a quello, che hanno ottenuto un momento prima per la elezione di Brienza.

Disse l'onorevole Fortis, presidente della Giunta delle elezioni, che la Giunta deve far